

Il margine di libertà in cui Poste italiane spa può muoversi in materia di investimenti appare piuttosto limitato e condizionato dall'azionista MEF, che peraltro detiene il 65% del pacchetto azionario. L'anomalia del sistema sopra evidenziato continua a risiedere nel fatto che BancoPosta rappresenta un sistema anomalo rispetto a quello bancario in quanto può operare con ampia libertà nel campo della "raccolta del risparmio" ma con notevoli condizionamenti nel campo degli "impieghi", dapprima indirizzati verso la Tesoreria statale ed ora verso i "titoli governativi dell'area euro". Con quest'ultima tipologia d'impiego si è compiuto un ulteriore passo verso una più evidente autonomia di Poste Italiane spa rispetto al Tesoro dello Stato.

Una analoga situazione è venuta a delinearsi per l'area di raccolta del risparmio mediante "libretti postali" e BPF (Buoni Postali Fruttiferi); detti strumenti di risparmio sono emessi e gestiti per conto della Cassa Depositi e Prestiti (CDDPP).

Alla fine del 2005 l'ABI ha depositato presso la Commissione europea una denuncia per disparità concorrenziali tra Poste italiane spa ed il sistema bancario relativamente al collocamento in esclusiva degli strumenti di raccolta per conto della CDDPP. Riguardo alla raccolta sui libretti, la Commissione, negli ultimi mesi del 2006, ha riconosciuto che la remunerazione corrisposta da CDDPP a Poste per il periodo 2000-2005 non costituisce *aiuto di stato*.

Per quanto concerne, invece, la remunerazione per il collocamento dei BPF, la decisione della Commissione è intervenuta ad ottobre del 2008, con effetti di stabilizzazione anche per gli anni precedenti, compreso il 2007, riconoscendo la legittimità della remunerazione corrisposta dalla Cassa depositi e prestiti a Poste italiane spa.

Il valore complessivo di tale settore non è di piccola dimensione, ammonta per il 2007 a € 1.210,4 mln (rinvio alla tab. 7.9).

Alcune situazioni incerte stanno trovando stabilizzazione, altre collegate alla forte variabilità dei tassi di interesse, potranno determinare proiezioni di incertezza sui bilanci futuri.

2.4 Notevole incidenza nella conduzione aziendale riveste il modello organizzativo di volta in volta adottato, quindi grande attenzione occorre

porre alla **evoluzione della struttura organizzativa** altrimenti denominata "corporate governance".

Nel corso del 2007 è stata portata a compimento una nuova configurazione dell'organigramma di Poste italiane spa soprattutto con riferimento agli assetti organizzativi "operativi commerciali" ("Business unit").

Particolare attenzione è stata posta alla riorganizzazione della funzione "Business Unit BancoPosta" finalizzata allo sviluppo della presenza del Gruppo sul mercato dei servizi finanziari. Per la migliore e più autonoma funzionalità di BancoPosta, sempre nel corso dell'anno 2007 è stato potenziato il complessivo sistema di controlli interni previsto dall'Autorità di Vigilanza "Banca d'Italia":

- a) con l'introduzione di una innovata funzione di "Revisione interna" rafforzata da più autonome sezioni di *Compliance* e di *Risk Management*;
- b) è stato ulteriormente sviluppato il marketing per un impulso maggiore dei servizi "on line", in particolare l'uso dei telefonini per operazioni propriamente bancarie.

Figura 2.1




Figura 2.2





Figura 2.3**Organigramma di Poste Italiane S.p.A. aggiornato al 31/12/ 2007**

La centralità del Chief Executive Officer and Managing Director evidenziata nella relazione dello scorso anno, è risultata rafforzata nel corso dell'anno 2007, sfociando infine nella modifica statutaria del 29 maggio 2008 con cui si è proceduto a concentrare tutte le deleghe sull'unica figura dell'Amministratore Delegato. Del resto era uno schema previsto dalla legge finanziaria 2008 e rigorosamente applicato in Poste italiane spa, quasi a prototipo di un nuovo assetto societario nell'ambito delle partecipate statali.

Al momento, quindi, appaiono convergere sull'AD sei funzioni di "Business" e dodici funzioni "Corporate".

Il CdA, composto da undici membri, durante tutto l'anno 2007 ed ora ridotto a cinque componenti, compreso l'AD, è del tutto privo della figura di "Amministratori indipendenti" portatori di una cultura esterna e di autonomia di giudizio.

I risultati ottenuti nel corso dell'anno (in un trend che dura ormai da sei anni) sono ottimali e quindi va riconosciuta, nel caso di Poste italiane, la funzionalità del sistema; la concentrazione sempre più marcata in un unico soggetto del complessivo potere decisionale, conseguente all'unica delibera del CdA di conferimento delle deleghe, con una incidenza del controllo da parte del CdA, certamente possibile, in via di principio, ma attuabile in un palese sistema di forze sperequate, richiede la presenza di un sistema di controlli interni organico e di forte incisività, saldamente ricollegabile al CdA, per consentire all'organo collegiale una effettiva funzionalità. A tale argomento sono dedicati il paragrafo 2.5 e il capitolo 12 di questa relazione.


2.4.1 Una breve notazione viene qui inserita, dedicata alla rete territoriale posta alle dipendenze del " Chief Network and Sales Office" (v. paragrafo 9.3) come si è presentata nel corso dell'anno 2007.

La rete territoriale e quindi commerciale, organizzata per dare attuazione ai processi operativi, è articolata su tre livelli:

- Aree territoriali pluriregionali (denominate Country Manager, attualmente nove – fig. 2.4) che oltre ai processi operativi dovrebbero avere anche funzioni di controllo di 2^a fascia (attualmente deboli nella loro funzionalità). Si occupano dello sviluppo commerciale, anche dei clienti Business, ad eccezione dei clienti Top account e Pubblica amministrazione centrale;

Figura 2.4

Distribuzione territoriale Country Manager



- Filiali (al momento 140) che dovrebbero essere potenziate nelle funzioni di controllo immediatamente a ridosso degli uffici sottostanti;
- Uffici Postali (al momento 13.944) classificati, dal punto di vista commerciale, in vario modo (v. tab. 9.1) tra i quali risultano 5.471 "monoperatore", con alti fattori di rischio in quanto si concentra in una sola figura professionale il ruolo di controllore e controllato (v. paragrafi 9.3 e 9.4).

La situazione è molto complessa, stretta tra esigenze di contenimento dei costi e rispetto di un servizio sentito da tutti come pubblico ma rispondente ormai a regole di mercato e quindi operante nel rispetto del principio della "concorrenza", per cui non è possibile più avere uffici in comodato d'uso dagli enti locali e con spiccata attenzione al risultato di gestione, collegato fortemente al contenimento delle spese di personale (al momento di 153.369 unità, per un costo di € 5.804,9 mln).

2.5 Un governo d'impresa efficace ed efficiente richiede una **organizzazione attenta dei controlli**, ma soprattutto una chiara pianificazione di quali finalità i controlli perseguano ed a chi debbano rispondere.

Una parte dei controlli sono certamente dedicati alla miglior conoscenza della regolarità gestionale e quindi alla correzione delle disfunzioni interne, facenti capo ai responsabili delle attività gestionali ed in ultima analisi all'AD; la parte più apicale del controllo, quella posta in essere da organismi aziendali indipendenti e finalizzata a fornire indicazioni sul conseguimento degli obiettivi aziendali di governo (assurance), dovrebbe avere una più stretta interconnessione con la Presidenza societaria e quindi con il CdA, in quanto è quest'ultimo titolare di funzioni di verifica sull'ottimale utilizzo dei poteri delegati.

Al momento la mappatura dei controlli elenca i seguenti organi a ciò addetti:

- Collegio Sindacale
- Organismo di vigilanza
- Internal Audit
- Dirigente preposto
- Controllo di gestione
- Risk management

- **Funzione di Compliance.**

Da parte di Poste italiane spa viene inoltre incaricata triennialmente del controllo contabile, ai sensi dell'art. 2409 ter c.c. (prima facente capo ai Revisori dei conti) con delibera assembleare, una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili e all'Albo tenuto dalla CONSOB.

Dovendo fare un'analisi oggi sul funzionamento dei controlli interni, com'è compito della Corte, ai sensi dell'art. 3 commi 4 e 7 della legge n. 20/1994, occorre constatare che trattasi più di una sovrapposizione di controlli che di un Sistema di controllo, in qualche modo "integrato".

Occorre dare atto al Collegio dei sindaci di essersi dato carico di svolgere una meritoria azione di approfondimento delle problematiche più rilevanti d'ordine giuridico ricorrendo a una serie di incontri e di audizioni, alle quali il magistrato della Corte dei conti viene puntualmente invitato a partecipare; tali attività concretizzano un'utile funzione di coordinamento, le cui risultanze poi trovano collocazione nei verbali compendiate con allegati.

Al fine di dare una sistematica alle plurime attività del sistema del controllo interno, al di fuori di quello esterno di secondo grado, spettante alla Corte dei conti, possono essere individuati tre livelli di controllo (come peraltro condiviso dalla stessa Associazione Italiana degli Internal Auditors):

- Un **primo livello** definisce e gestisce i controlli di linea, insiti nei processi operativi, valutandone i rischi. È questo il livello di controllo (ripartito ulteriormente al proprio interno) che ha poco funzionato nei casi di crimini on line ed in casi di truffa. Si tratta di quei controlli procedurali, informatici, finanziari, comportamentali svolti sia da chi opera in prima linea (primo sub livello o prima fascia) sia da chi ha, alle proprie spalle, la responsabilità di supervisione (secondo sub livello o seconda fascia). Si tratta di controlli "diretti" messi in atto da chi svolge "funzioni aziendali";
- un **secondo livello** presidia il processo di gestione e controllo dei rischi legati all'operatività, garantendone la coerenza rispetto agli obiettivi aziendali. Rientrano in questo livello il Risk management, la compliance, il controllo di gestione, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili e societari. Tutte queste funzioni di secondo livello, nel modello operativo di Poste italiane spa,

rispondono all'AD ed è bene che ciò sia, perché compiono funzioni dirette a fornire elementi di conoscenza cui conseguono i necessari correttivi aziendali. Ciò non toglie che essi tutti devono rispondere anche al Presidente della Società al fine delle valutazioni che competono al CdA;

- un **terzo livello** fornisce valutazioni indipendenti sul disegno e sul funzionamento del complessivo Sistema di Controllo Interno. Su questo terzo livello la dottrina si divide, perché una parte di essa include qui l'Internal Auditing, mentre altri vedono qui collocati: il Collegio sindacale, la Società di revisione, l'Organismo di vigilanza. Il Terzo livello dovrebbe corrispondere con il Presidente ed il CdA, per un controllo reale delle funzioni delegate.

Un primo approccio sulla **organizzazione dei controlli**, sulla loro funzionalità e su quali organi statuari debbano far convergere le risultanze delle loro attività è stato qui introdotto in quanto le fila e le conclusioni di questo complesso discorso sui controlli dovrà trovare approfondimento con la relazione concernente l'esercizio finanziario 2008, che costituisce l'anno di avvio del vigente statuto emendato il 29 maggio di tale anno.

3. CONFIGURAZIONE SOCIETARIA DI POSTE ITALIANE SPA

3.1 Modello di Governance

Poste italiane spa è la concessionaria del servizio postale universale su tutto il territorio nazionale in base a quanto disposto dal D.lgs 261/99 di attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. La medesima Società, inoltre, esercita in forma imprenditoriale attività finanziarie di varia natura assimilabili in parte all'attività bancaria.

Il modello di governance che Poste italiane spa ha scelto per regolare tutte le attività, a seguito delle modifiche introdotte dalla riforma del diritto societario, è quello definito di tipo "ordinario" o "tradizionale"¹ e si basa sulla distinta presenza del CdA e del Collegio sindacale con affidamento delle attività di controllo contabile ad una Società di Revisione.

Nel corso del 2007, la corporate governance di Poste italiane spa è stata interessata da alcuni aggiornamenti e novità che hanno riguardato la revisione e l'aggiornamento del Modello Organizzativo di cui al decreto legislativo 231/2001, l'introduzione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e la definizione del processo di riorganizzazione dell'assetto delle deleghe, come più diffusamente viene trattato nelle pagine seguenti.

Sull'adeguamento della corporate governance e sulla sua efficienza, Poste italiane spa in questi ultimi anni è intervenuta più volte soprattutto per rispondere alle novità di carattere normativo. Il processo di adeguamento, tuttavia, non può considerarsi concluso essendo ancora necessaria la corretta implementazione di alcuni elementi essenziali per una efficace attività gestoria, quali l'analisi del rischio, la definizione dei ruoli, l'adeguatezza dei sistemi informativi e lo scambio dei flussi informativi.

¹ Le società di capitali possono scegliere tra tre diversi sistemi di governance:

- **Ordinario:** tipico della tradizione italiana si applica in assenza di diversa scelta statutaria;
- **Dualistico:** tipico della tradizione tedesca, è così denominato in quanto l'amministrazione della società è ripartita tra due diversi organi: il consiglio di gestione e il consiglio di sorveglianza;
- **Monistico:** tipico della tradizione anglosassone è così denominato in quanto prevede la presenza di un solo organo, il consiglio di amministrazione, che nomina al suo interno il comitato per il controllo.

3.2 Statuto

Lo Statuto di Poste italiane spa, per tener conto dell'evoluzione aziendale e normativa, è stato modificato dall'Assemblea (parte straordinaria) sia nel corso del 2007 che del 2008. La principale modifica del 2007 ha riguardato l'introduzione della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, mentre le principali novità apportate in data 29 maggio 2008 hanno riguardato l'oggetto sociale, il numero dei componenti il CdA e la figura del Vice presidente. Nel prosieguo vengono riportate le principali novità che hanno interessato gli organi statutari.

3.3 Organi statutari

3.3.1 Assemblea

Poste italiane spa è partecipata per il 65% dal Ministero dell'economia e delle finanze e per il restante 35% dalla Cassa Depositi e Prestiti. Il capitale sociale al 31 dicembre 2007 ammonta a euro 1.306.110.000,00 e risulta suddiviso in altrettante azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del CdA ed esercita le funzioni previste dal codice civile.

3.3.2 Presidente

Il presidente esercita i poteri derivanti dallo statuto sociale e quelli conferitigli nell'adunanza del CdA del 30 maggio 2005.

Questa impostazione appare radicalmente modificata. Infatti, le modifiche apportate allo statuto dall'Assemblea straordinaria del 29 maggio 2008 e la deliberazione del CdA di Poste italiane spa del 30 maggio 2008 in materia di conferimento dei poteri in ambito aziendale hanno concretamente ridotto i poteri che prima erano attribuiti alla figura del presidente sia in via esclusiva sia congiuntamente all'AD. Le nuove disposizioni prevedono che:

- la rappresentanza legale della società è ora attribuita al Presidente e all'AD;
- il controllo sull'attività dell'ufficio legale è esercitato dal Presidente d'intesa con l'AD;
- le comunicazioni esterne, le relazioni con la stampa e i rapporti internazionali precedentemente esercitate da Presidente e A.D. non

rientrano più nella sfera dei poteri del Presidente bensì in quella dell'A.D.

In merito alla funzione di controllo interno, il previgente statuto prevedeva che la medesima *"riferisce al presidente, perchè questo dia continua, completa informativa al consiglio di amministrazione"*; il nuovo statuto stabilisce che: *"la funzione di controllo interno riferisce al consiglio di amministrazione o, ad un comitato interno all'uopo costituito dal consiglio di amministrazione"*. Tale comitato a tutt'oggi non risulta costituito.

Nel nuovo delineato sistema di Governance si assiste, quindi, ad una diminuzione dei poteri del Presidente e ad un conseguente ulteriore rafforzamento di quelli attribuiti all'AD che, come già indicato nel precedente referto di questa Corte, diventa la figura su cui si accentrano tutti i poteri per l'amministrazione della Società.

3.3.3 Vice presidente

Al Vice presidente, nel corso del mandato 2005-2007, sono state attribuite competenze specifiche in materia di antiriciclaggio e di contenzioso comunitario. Le modifiche statutarie apportate nel maggio 2008 hanno previsto il mantenimento della figura del Vice presidente limitatamente alla sostituzione del Presidente del CdA in caso di sua temporanea assenza o impedimento.

3.3.4 Consiglio di amministrazione

Il CdA ha operato nel corso del 2007 con 11 membri e si è riunito con cadenza mensile per esaminare e assumere deliberazioni in merito all'andamento della gestione, ai risultati consuntivi e alle operazioni di rilevanza strategica.

Le modifiche statutarie introdotte nel maggio 2008, in adesione alle prescrizioni contenute al comma 12 dell'art. 3 della legge finanziaria 2008, hanno portato alla riduzione dei componenti del CdA da 11 a 5 membri, compreso il Presidente.

Tra le ulteriori modifiche, si segnala l'introduzione dell'art. 19 ter che intesta al Consiglio di amministrazione le facoltà di adeguamento dello Statuto alle disposizioni normative.

3.3.5 Amministratore delegato e direttore generale

Nel corso del 2007, con le stesse modalità operative stabilite a far data dall'esercizio 2002, le funzioni di Amministratore Delegato e di Direttore Generale in Poste italiane spa sono state esercitate cumulativamente dalla stessa persona. Le due funzioni sono state affidate nel corso della riunione del CdA di Poste italiane spa nel maggio 2002, mediante due distinte deliberazioni.

Il tema della cumulabilità delle due cariche riveste un certo rilievo anche perché è divenuto piuttosto frequente nella realtà delle imprese italiane.

In assenza di una enunciata preclusione legislativa alla cumulabilità delle due posizioni, l'opinione ormai consolidata in dottrina e in giurisprudenza ammette, in linea di principio, il cumulo in capo ad un medesimo soggetto del rapporto di piena amministrazione e di un distinto rapporto di lavoro subordinato.

Già nel 1987 la Suprema Corte aveva affermato che: *"le funzioni di amministratore di una società e quelle di direttore generale, anche se affidate alla stessa persona, sono concettualmente diverse. La prima consistendo nella gestione dell'impresa, la seconda nell'esecuzione, seppur al più alto livello, delle disposizioni generali impartite nel corso di tale gestione, a nulla rilevando che al direttore generale possano essere affidati compiti di contenuto analogo a quelli incumbenti sugli amministratori"* (Cass. Civ. sez. lav. 10.11.1987, n. 8279).

Più recentemente la stessa giurisprudenza ha ritenuto di precisare che *"la qualità di amministratore di una società di capitali è compatibile con la qualifica di lavoratore subordinato della medesima qualora sia accertato in concreto lo svolgimento di mansioni diverse da quelle proprie della carica sociale rivestita, con l'assoggettamento a effettivo potere di supremazia gerarchica e disciplinare"* (Cass. Civ. sez. lav. 25.05.1991, n. 5944; conformi le sentenze nn. 1793 del 7.03.1996, 5418 del 13.06.1996 e 894 del 29.01.1998).

La soluzione alla questione dipende dalle condizioni in cui si svolge il rapporto di lavoro e dall'ampiezza dei poteri dell'amministratore. Più i poteri sono ampi, meno è ipotizzabile la subordinazione.

Il tema della doppia carica nell'ambito delle società a partecipazione pubblica è stato oggetto di interesse anche da parte della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008).

Detta legge, infatti, nel quadro dei provvedimenti tesi al contenimento e alla razionalizzazione delle spese pubbliche, all'art. 3, comma 44, ha stabilito che *"...coloro che sono legati da un rapporto di lavoro con organismi pubblici anche economici ovvero con società a partecipazione pubblica o loro partecipate, collegate e controllate, e che sono al tempo stesso componenti degli organi di governo o di controllo dell'organismo o società con cui è instaurato un rapporto di lavoro, sono collocati di diritto in aspettativa senza assegni e con sospensione della loro iscrizione ai competenti istituti di previdenza e di assistenza..."*.

L'efficacia di tale disposizione, riferibile anche a Poste italiane spa, è stata differita, per effetto dell'art. 4-quater, della legge 2 agosto 2008, n. 129, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica da emanare entro il 31 ottobre 2008. Quest'ultimo provvedimento, che avrebbe dovuto chiarire anche i numerosi dubbi interpretativi e applicativi sorti in materia di applicazione di limiti al trattamento economico per rapporti di lavoro dipendente o autonomo a carico della finanza pubblica, in realtà alla data di presentazione del presente referto, non risulta essere stato emanato, lasciando ancora irrisolte tutte le questioni che il legislatore stesso aveva tentato di affrontare. Il magistrato delegato ha evidenziato la problematica alla Società che si è riservata i necessari approfondimenti.

3.3.6 Collegio sindacale

Con la riforma del diritto societario viene attribuito al Collegio sindacale un generale controllo di legalità sostanziale sull'amministrazione della Società. Nel concreto, esso vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, sul funzionamento del sistema amministrativo e contabile nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare i fatti di gestione. Non gli compete, invece, un giudizio di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte gestionali attuate, posto che queste ultime rimangono di esclusivo appannaggio degli amministratori.

Pertanto, l'attività di vigilanza del Collegio sindacale di Poste italiane spa si esplica attraverso una serie di incontri con gli attori del controllo interno aziendale (Internal Auditing, Società di revisione, organismo di vigilanza,

dirigente preposto, ecc.) in un continuo scambio di informazioni riguardanti le questioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario poste in essere dalla Società. Il nuovo Modello Organizzativo 231 attribuisce al Collegio sindacale la vigilanza sull'effettivo mantenimento dell'indipendenza della Società di revisione e l'obbligo di comunicare all'Organismo di Vigilanza aziendale i criteri applicati nella scelta di quest'ultima.

La notevole ampiezza e lo spessore tecnico dei compiti che sono attribuiti al Collegio sindacale inducono a ritenere che esso rappresenti, nonostante il ruolo e le funzioni dei numerosi organi di controllo presenti all'interno di Poste italiane spa, la principale barriera alla illegalità, intesa come ostacolo al realizzarsi di situazioni e comportamenti anomali che possono sfociare nel compimento di veri e propri atti lesivi degli interessi sociali.

Nel 2007, il Collegio sindacale di Poste italiane spa si è riunito ufficialmente in 19 sedute, redigendo altrettanti verbali dai quali è emersa l'attenzione riservata a tematiche di organizzazione e governance, di sicurezza dei sistemi operativi e di affidabilità delle informazioni raccolte, nonché a questioni dalle quali sono derivati riflessi contabili e gestionali (rapporti con lo Stato, Cassa DDPP, Banca d'Italia ed evoluzione in materia di vigilanza su BancoPosta) che, maggiormente, hanno influenzato i conti della Società. In rilievo la richiesta rivolta all'alta direzione aziendale di adottare tutte le necessarie attenzioni affinché venga data tempestiva notizia di fatti censurabili, omissioni e/o irregolarità per i quali sorge l'obbligo della segnalazione ai preposti organi di controllo.

Con relazione resa l'11 aprile 2008, il Collegio sindacale di Poste italiane spa ha attestato la conformità a legge del bilancio di esercizio 2007.

3.3.7 Società di revisione

Il controllo contabile su Poste italiane spa è esercitato da una società di revisione ai sensi dell'art. 2409 bis e seguenti del codice civile.

La società di revisione incaricata, iscritta nel registro istituito presso il Ministero della giustizia nonché in apposito albo della CONSOB, ha il compito di controllare la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta registrazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili nonché quello di verificare che il bilancio d'esercizio e il bilancio consolidato corrispondano alle risultanze delle scritture contabili e che siano conformi

alle norme che li disciplinano. La società di revisione riceve l'incarico dall'Assemblea dei soci che ne determina anche la remunerazione.

Allo stato attuale l'incarico, per il triennio 2007-2009, è affidato a primaria Società. Il mandato, conferito dall'Assemblea dei soci nella riunione del 14 maggio 2007, è assegnato previa indizione di una gara comunitaria.

La società deputata al controllo predispone un piano di attività che include sia la revisione della relazione semestrale di Poste italiane spa e del Gruppo, sia quella relativa alla separazione contabile legata al servizio universale. Il Piano di Audit relativo all'esercizio 2007 è stato sviluppato prevedendo l'espletamento di specifiche attività, tra cui, in particolare, si segnalano:

- la richiesta di informazioni alle controparti bancarie e finanziarie, ad un campione significativo di clienti e fornitori, a legali incaricati di seguire pratiche significative e ai fornitori cui sono affidati servizi esterni attinenti gli aspetti contabili (elaborazioni inerenti al personale e gestione portafoglio titoli area BancoPosta);
- l'effettuazione di visite presso un campione selezionato di uffici postali allo scopo di verificare procedure e saldi su selezionate operazioni di sportello, il cui iter è seguito sino al recepimento in contabilità generale.

A seguito del procedimento di revisione svolto, la società di revisione ha valutato il bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2007 conforme agli IFRS adottati dall'Unione europea, precisando che lo stesso è redatto con chiarezza e rappresenta in modo corretto la situazione patrimoniale, economica e finanziaria di Poste italiane spa.

3.3.8 Dirigente preposto

Le previsioni normative contenute nella legge 262 del 28 dicembre 2005, recante "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari" (c.d. "legge per la tutela del risparmio") investono settori cruciali del diritto societario e dei mercati finanziari, dalle disposizioni in materia di conflitto di interessi nelle attività finanziarie alle regole sulla circolazione degli strumenti finanziari, dai nuovi sistemi di corporate governance all'introduzione, nelle società quotate, della figura del Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari (in seguito anche DP).

Con il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 303 (c.d. "Decreto Pinza") il legislatore, nell'ambito del coordinamento della citata legge sul risparmio con il Testo Unico Bancario (TUB) ed il TUF (Testo Unico della Finanza), ha provveduto ad una revisione sostanziale della disciplina in materia di "Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari", recando modifiche ulteriori all'articolo 154 bis del TUF, introdotto dalla predetta legge 262/2005.

La nuova normativa (TUF art. 154-bis comma 1) stabilisce che i requisiti di professionalità e le modalità di nomina del DP siano inseriti nello statuto delle società destinatarie, prevedendo soltanto il previo parere dell'organo di controllo. Nelle intenzioni del legislatore l'introduzione della figura in esame mira ad istituire nelle società una governance specifica che, al fine di tutelare l'investitore/risparmiatore, assuma la responsabilità operativa di garantire sia l'efficacia dei sistemi di controllo contabile e di formazione del bilancio, adottati all'interno della società, sia la veridicità delle comunicazioni societarie aventi ad oggetto dati economici, patrimoniali e finanziari, diffuse all'esterno, al mercato finanziario.

Il Collegio sindacale, quale organo deputato al controllo di legalità, deve verificare la conformità della procedura di nomina adottata ed il possesso dei requisiti professionali da parte del candidato all'incarico.

Dall'analisi delle mansioni che l'art. 154-bis (commi 2 e 3) del TUF attribuisce al DP si nota che tale figura è simile a quella del CFO², già presente negli organigrammi delle società quotate, ma con responsabilità più ampie rispetto al sistema previgente.

In tema di formazione del bilancio la recente disposizione non innova ma anzi istituzionalizza il processo interno di predisposizione dello stesso. Infatti, benché il Codice Civile (art. 2423) stabilisca che la redazione del bilancio spetti agli amministratori delle società, nella pratica societaria accadeva che alla sua formazione provvedesse la struttura amministrativa, sotto la direzione di un responsabile amministrativo contabile, il CFO, con l'intervento dell'AD e, se nominato, del direttore generale. Il progetto di bilancio, così approntato, viene prima esaminato dal CdA, per la relativa delibera, e poi sottoposto, previo parere del Collegio sindacale, all'Assemblea per la definitiva approvazione. Gli amministratori, non avendo avuto la possibilità di seguirne progressivamente il processo di

² CFO – Chief Financial Officer

formazione e non avendo, nel corso dell'adunanza stessa, l'opportunità di analizzarne gli aspetti di dettaglio, quale ad esempio la tenuta della contabilità, approvando il progetto di bilancio compiono, di fatto, un "atto di fede" sulla perizia e sull'onestà dei funzionari amministrativi e dell'AD, assumendosi, per tale azione, una responsabilità personale molto gravosa. La reale novità, introdotta dalla nuova disposizione, riguarda l'assegnazione al DP dell'incarico di realizzare, all'interno della società, procedure amministrative e contabili idonee alla formazione del bilancio. Sulle procedure il legislatore ha disposto che il DP ed il CdA svolgano un doppio controllo con ruoli ben distinti: il primo deve provvedere ad organizzare sistemi che assicurino la correttezza dei flussi contabili; il CdA, invece, ha il compito di vigilare sulla loro adeguatezza e sull'effettivo rispetto delle stesse.

Il Dirigente preposto ha infine responsabilità sia civile che penale (TUF art. 154 bis comma 6): potrà essere perseguito per reati come il falso in bilancio, l'infedeltà o l'ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità di vigilanza con possibilità di condanna a pene detentive, pecuniarie e accessorie. La sua responsabilità è complementare a quella del CdA, che approva e sottoscrive il progetto di bilancio da presentare all'assemblea dei soci, ma al tempo stesso è svincolata da essa in quanto è strettamente legata all'individualità delle attività che la legge gli richiede.

Il MEF, il 22 novembre 2006, ha previsto anche per le trenta società pubbliche non quotate che controlla (tra cui CDDPP, Anas, Rai, Poste italiane, Ferrovie ecc.) l'obbligo di adempiere alle disposizioni previste dalla Legge sul risparmio per la parte relativa all'introduzione del DP e di apportare le relative modifiche statutarie in occasione delle assemblee di approvazione del bilancio d'esercizio 2006, al fine di implementare nelle stesse modelli di governance più vicini a quelli delle società quotate.

Pertanto l'Assemblea degli Azionisti di Poste italiane spa, con deliberazione del 14 maggio 2007, ha modificato lo Statuto inserendo l'articolo 19-bis, finalizzato a istituzionalizzare tale figura nell'ambito aziendale, ai sensi dell'art. 154 bis, c. 1 del Testo Unico della Finanza.

Successivamente il CdA di Poste italiane spa, nell'adunanza del 24 settembre dello stesso anno, ha nominato Dirigente preposto il responsabile della funzione Accountancy & Control e fissato la durata dell'incarico in quattro anni (fino alla data di approvazione da parte